

L'Istituto, con il [messaggio 26 settembre 2022, n. 3498](#), fornisce chiarimenti sulle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria, da parte dei datori di lavoro colpiti dall'alluvione nelle Marche del 15 e 16 settembre 2022.

Inoltre il messaggio illustra le istruzioni operative per la gestione dell'istruttoria delle istanze da parte delle **Strutture INPS territoriali**.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la **causale "Incendi - crolli - alluvioni"**, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), a norma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa, tenuto conto dell'entità dell'evento meteorologico verificatosi nelle province di Ancona e Pesaro, **non devono dare dimostrazione** degli effetti che l'evento ha determinato sull'attività produttiva dell'azienda. In considerazione dello **stato di emergenza** dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, sarà sufficiente **descrivere sinteticamente**, nella relazione tecnica, la tipologia delle attività lavorative svolte e **dichiarare l'avvenuta sospensione** delle attività.

I datori di lavoro possono inoltre indicare nella prima richiesta di trattamento una **data di ripresa dell'attività** basata su previsioni ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile **richiedere una proroga** senza effetti sulla domanda già presentata.